

RAPPORTO
della Commissione della Legislazione
sul messaggio 4 febbraio 1966 concernente un ricorso
contro la dichiarazione della pubblica utilità dell'opera di sistemazione
delle rive pubbliche a Cassarate, al mappale n. 246.

(del 3 giugno 1966)

I ricorrenti si aggravano contro la risoluzione del Consiglio di Stato n. 775 dell'11 febbraio 1964, notificata il 21 febbraio 1964, con la quale si concede la pubblica utilità per l'opera di sistemazione delle rive pubbliche a Cassarate al mappale n. 246.

Il Consiglio di Stato ritenne di dover concedere la pubblica utilità in considerazione della destinazione che si vuol dare a questo terreno. E' infatti previsto il collegamento dei due tronchi di riva al lago già sistemati mantenendo, anche per questo nuovo tratto, le loro caratteristiche principali.

Inoltre la zona della Lanchetta, ritenuta dalle ricorrenti una bruttura, sarà prossimamente sistemata dal Comune. Anche per ragioni tecniche e di sicurezza del traffico il Consiglio di Stato ritiene l'allargamento della strada in via Riviera consigliabile verso valle come prevede il progetto pubblicato.

Le ricorrenti chiedono che la pubblica utilità venga negata per argomentazioni di carattere tecnico e giuridico. Fanno innanzitutto presente come il Consiglio di Stato ha concesso, in data 11 febbraio 1964, la pubblica utilità al Comune di Castagnola respingendo il ricorso 4 giugno 1963 delle signore Giuseppina Bernasconi nata Rampoldi e Candida Rezzonico nata Rampoldi e non si è invece minimamente occupato di un altro ricorso interposto il 27 luglio 1964, ricorso con il quale le proprietarie chiedevano che, annullata la risoluzione 16 luglio 1963 del Consiglio comunale di Castagnola, venissero autorizzate a fare eseguire determinati lavori di riattazione dell'albergo, che erano urgentemente richiesti dalle necessità di esercizio.

Invocano in particolare che non esiste un nesso di proporzionalità fra l'esecuzione dell'opera ed il sacrificio chiesto al privato.

Al proposito richiamano la risoluzione n. 304 del 18 gennaio 1963 del Consiglio di Stato dove veniva detto testualmente :

« E' naturalmente un principio del diritto di espropriazione che il bene di cui l'ente pubblico vuole entrare in possesso debba essere idoneo allo scopo che l'ente pubblico intende conseguire ; non solo, ma se due soluzioni sono idonee nello stesso modo ma una delle stesse può essere raggiunta con minor danno per il privato, il rispetto della proprietà privata impone di scegliere quella soluzione che procuri il minor danno possibile all'espropriato ».

Affermano pure le ricorrenti che la creazione di una passeggiata a lago non ha nessun carattere sufficientemente rilevante di utilità pubblica, anche se detta passeggiata potrà far esclamare di ammirazione il forestiero. Le ricorrenti chiedono poi che se veramente il Comune vuole continuare la passeggiata a lago, potrà costruire una passerella sul « fronte lago » dell'albergo.

Tale soluzione si impone non soltanto per principio della proporzionalità tra interesse pubblico e sacrificio privato ma altresì per ragioni di eguaglianza del cittadino davanti alla legge.

Un'altra argomentazione delle ricorrenti è fondata sulle misure anticongiunturali votate dalle Camere federali.

Illogico quindi che si dichiari la pubblica utilità di un'opera quando, sotto altro aspetto la Confederazione dichiara le opere di questa natura tra quelle che sono contrarie all'interesse generale. Il Municipio di Castagnola, con data 25 gennaio 1966, nelle sue osservazioni al ricorso 5 maggio delle ricorrenti, contesta innanzitutto che il Municipio avesse autorizzato ad eseguire lavori di trasformazione di mole rilevante nello stabile albergo « Du Midi » quando già era intenzione dell'Esecutivo di procedere all'espropriazione.

Il Municipio concesse solo l'esecuzione di alcuni lavori di ordinaria manutenzione e non già quanto richiesto il che prevedeva una sostanziale trasformazione dell'immobile. Il Municipio ribadisce poi il proprio punto di vista per quanto attiene alle argomentazioni di merito insistendo sul fatto che la realizzazione dell'opera prevista darà lustro alla zona di Cassarate tanto dal punto di vista estetico quanto da quello turistico. La viabilità ne ritrarrà un notevole miglioramento, risultando più fluida la circolazione per gli ottenuti allargamenti.

Messa in risalto come la risoluzione di ripiego riguardante la costruzione di una passerella sul fronte lago dell'albergo fosse già stata ventilata dal Municipio stesso prima delle pratiche di espropriazione, soluzione però che non ottenne allora l'adesione delle proprietarie, l'Esecutivo contesta il rimprovero mosso dalle ricorrenti di non avere il Comune tenuto sufficientemente conto dell'ampiezza stradale nella zona di « collina ».

Infatti, il Municipio, tenuto conto del piano regionale studiato in uno con i Comuni limitrofi, non ha potuto agire altrimenti per quanto attiene all'adeguamento delle attrezzature varie. Del resto anche per ragioni tecniche e di sicurezza del traffico l'allargamento della strada Via Riviera è sempre consigliabile verso valle e non verso monte.

La Commissione della Legislazione, considerato come l'evasione del ricorso 27 luglio 1964 non abbia effetto rilevante ai fini della dichiarazione della pubblica utilità ritiene che la natura delle opere previste, che rientrano nel quadro di una sistemazione generale della riva del lago, rivesta senz'altro carattere di pubblica utilità.

Con sentenza 29 maggio 1963 l'Alto Tribunale federale, respingendo il ricorso dei coniugi Rodolfo e Rosa Huber Sohn e delle signore Angelina Talamona vedova Macchi e Carmen Macchi in cui si chiedeva che fosse dichiarata arbitraria l'espropriazione intrapresa, sempre dal Comune di Castagnola, di alcune particelle site poco lungi dal fondo oggetto della presente procedura di espropriazione (particelle anch'esse comprese nel piano di sistemazione del tratto di riva di cui si parla), ha esplicitamente riconosciuto la legittimità, per il Comune di Castagnola, di valersi del diritto di espropriazione per creare un giardino pubblico sulla riva del lago.

L'Alto Tribunale federale reputava, nelle premesse sentenze, che l'apprezzamento dell'interesse pubblico all'esecuzione di un'opera compete essenzialmente alle Autorità appositamente designate dal diritto cantonale.

Il Tribunale federale ha sempre esaminato le relative decisioni cantonali con molto riserbo e le ha annullate soltanto quando risultava manifesto che l'interesse pubblico costituiva un pretesto invocato per mascherare altri interessi.

In concreto tale non è certamente il caso. Infatti, eseguite le opere previste, ne beneficerebbero unicamente tutti gli abitanti del Comune di Castagnola, indigeni e forestieri. E' quindi comprensibile che il Comune consideri conforme all'interesse pubblico in genere e a quello turistico in specie — particolarmente notevoli per Castagnola — di valersi del suo diritto di espropriazione per creare una darsena coperta per n. 12 natanti e la creazione di un giardino pubblico con aiuole verdi e viali per i passanti, nonchè la correzione della Via Riviera in un punto attualmente molto sfavorevole sia per la viabilità sia per la visibilità. Anche le critiche di disparità sono infondate. Secondo quanto risulta dagli atti l'autorizzazione rilasciata dal Comune per la costruzione di un chiosco sulla riva, non ha nulla a che vedere con la sistemazione del lago e non può pertanto costituire dispa-

rità di trattamento nei confronti dei ricorrenti; essa ha semmai contribuito ad eliminare una darsena, uno spogliatoio ed un manufatto di cinta oltrepassanti il livello stradale, di uso esclusivamente privato e di mole ben maggiore rispetto all'attuale chiosco.

L'ubicazione del nuovo chiosco non preclude la continuità della passeggiata a lago essendo ubicato all'estremità della zona a lago di pubblico dominio.

Anche l'affermazione secondo cui vi è sproporzione fra l'interesse dell'esecuzione dell'opera e il sacrificio del diritto privato non viene condivisa da codesta Commissione.

Il vantaggio che il Comune di Castagnola verrebbe ad averne a seguito della espropriazione è indubbiamente maggiore al danno che verrebbe a subirne il privato. Infatti, come chiaramente traspare dalla relazione tecnica e dalle decisioni analoghe già prese da codesto Gran Consiglio ed avallate dall'Alto Tribunale federale, per il Comune di Castagnola, Comune eminentemente turistico, la continuazione della passeggiata a lago in un posto tanto frequentato da chi si reca a Castagnola in vacanza, nonchè la correzione della Via Riviera in un punto oltremodo pericoloso, si presentano come l'unica soluzione atta a raggiungere lo scopo prefisso e di indubbio interesse.

Formalmente nessun appunto può essere mosso alla procedura in corso. La espropriazione può avere quale oggetto qualunque cosa che risulti necessaria al conseguimento dell'interesse generale. La creazione di una darsena coperta, la formazione di un'area di verde pubblico nonchè la sistemazione di una strada in un luogo tanto frequentato dalla popolazione e dai turisti, costituiscono un assieme di elementi tali da giustificare la richiesta formulata dal Municipio di Castagnola.

Per questi motivi chiediamo che il ricorso venga respinto.

Per la Commissione della Legislazione :

G. Bordoni, relatore

Barchi — Bezzola — Bignasca — Franzi
— Induni — Masoni — Scacchi —
Staffieri — Tamburini

